

CONTRIBUTO UNIFICATO



R.G.N. 1452/2008

Cron. 19723

Rep. 1297

Ud. 26/5/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

19723 / 15

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo CECCHERINI	Presidente
dott. Antonio DIDONE	Consigliere
dott. Rosa Maria DI VIRGILIO	Consigliere
dott. Massimo FERRO	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANZARO SOC. COOP. A
R.L., in persona del presidente p.t. Raffaele Mazzei, elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Crescenzo n. 43, presso l'avv.

dal quale è rappresentato

e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso -

RICORRENTE

contro

G , in qualità di commissario liquidatore p.t. del
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANZARO SOC. COOP. A
R.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

, dal quale è rappre-

sentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

978
2015



CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 25/07, pubblicata il 24 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2015 dal Consigliere dott. Guido Micolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'assorbimento degli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 26 maggio 2015, il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato, su ricorso del commissario liquidatore, la risoluzione del concordato richiesto dal Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed omologato con sentenza del 27 dicembre 2005.

Premesso che la domanda di risoluzione era stata legittimamente proposta dal commissario liquidatore, nell'esercizio dei suoi compiti di sorveglianza sull'esecuzione del concordato, il Tribunale ha rilevato che, nonostante la scadenza dei termini previsti dalla sentenza di omologazione, erano stati soddisfatti crediti per un importo non superiore ad Euro 3.801.393,86, a fronte di un fabbisogno di Euro 13.228.067,00. Ha ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la risoluzione, osservando che a tal fine il tribunale è chiamato soltanto ad accertare se il concordato sia stato eseguito nei termini e con le modalità indicati in sede di omologazione, senza alcun margine di discrezionalità nella valutazione della gravità o della imputabilità dell'inadempimento e senza poter concedere dilazioni di pagamento. Precipato inoltre che nel concordato d'impresa in liquidazione coatta amministra-

J



tiva il predetto controllo risulta ancor più limitato, essendo la risoluzione prevista come conseguenza automatica dell'inadempimento, per la cui declaratoria non è richiesta neppure l'audizione dell'impresa debitrice, ha osservato che al debitore non resta altra possibilità che fornire la prova del regolare adempimento della proposta omologata, ed ha pertanto escluso l'avvenuta lesione del diritto di difesa, rilevando che il ricorso era stato presentato per la notifica prima della scadenza del termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, e che il Consorzio si era limitato ad eccepire l'adempimento del concordato, senza neppure allegare specifici elementi a sostegno del proprio assunto. Ha escluso la necessità di concedere un congruo termine per l'esame della documentazione prodotta dal commissario liquidatore, in quanto proveniente dallo stesso Consorzio e comunque già in possesso dei suoi organi, osservando comunque che l'audizione dell'impresa, non prevista dall'art. 215 della legge fall., era stata ugualmente disposta, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, il cui esercizio dev'essere in ogni caso assicurato compatibilmente con la natura del procedimento; ha rilevato infine che prima della presentazione del ricorso il commissario liquidatore aveva più volte sollecitato l'invio della documentazione inerente all'esecuzione del concordato, rendendo in tal modo edotta l'impresa della necessità di fornire specifico riscontro dell'adempimento.

2. — Avverso la predetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il commissario liquidatore ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che il giudizio in esame, promosso con ricorso depositato il 7 dicembre 2007, è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 215

g



della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 18, sesto comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169: a differenza di quelle previste dal quinto comma di tale disposizione, che ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del medesimo decreto trovano applicazione anche alle procedure concorsuali pendenti alla data del 1° gennaio 2008, quelle introdotte dal sesto comma seguono la regola dettata dal secondo comma dell'art. 22, secondo cui le nuove disposizioni si applicano solo alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Alla stregua di tale disciplina, la sentenza in esame deve ritenersi correttamente impugnata mediante il ricorso per cassazione, non potendo trovare applicazione il quinto comma del vigente art. 137 della legge fall., richiamato dal primo comma, secondo periodo, del vigente art. 215, secondo cui la sentenza che pronuncia la risoluzione del concordato è reclamabile ai sensi dell'art. 18, ma il primo comma del testo originario dell'art. 215, che, escludendo l'appellabilità della sentenza, ne comportava l'impugnabilità con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 214 e 215 della legge fall., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 75, 77, 78, 81, 82, terzo comma, 99, 112, 125, 156, 157 e 159 cod. proc. civ. e dell'art. 1 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, anche in relazione all'art. 111, settimo comma, Cost., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di nullità del ricorso e del procedimento, per violazione dell'onere del patrocinio legale. Afferma infatti che il potere di controllare l'esecuzione del concordato e di chiederne la risoluzione non dispensano il commissario liquidatore dall'osservanza degli artt. 82 e ss. cod. proc. civ., la cui esclusione nella specie non era desumibile neppure dagli artt. 214 e

g



215 della legge fall., non essendo prevista per il concordato di liquidazione la possibilità di disporre la risoluzione anche d'ufficio, ed essendo quindi configurabile la relativa istanza non già come un mero rapporto, ma come un vero e proprio ricorso. Precisato inoltre che l'esonero dal patrocinio legale non era ricollegabile neppure alla sentenza di omologazione né alla trattazione dell'istanza in camera di consiglio, sostiene che la violazione di tale principio comportava l'inesistenza del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non sanabile neppure per effetto della costituzione di essa resistente, con la conseguente nullità della sentenza impugnata. Aggiunge che, in quanto non recante l'indicazione delle parti né una pronuncia di accoglimento dell'istanza proposta dal commissario né il regolamento delle spese processuali, la sentenza deve ritenersi emessa d'ufficio, in violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

2.1. — Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 215, primo comma, della legge fall., nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, nella liquidazione coatta amministrativa la risoluzione del concordato è pronunciata dal tribunale con sentenza in camera di consiglio, emessa su ricorso del curatore o di uno o più creditori. A differenza di quanto previsto per il concordato fallimentare dall'art. 137, primo comma (nel testo, in vigore alla data di proposizione della domanda, introdotto dall'art. 124 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il giudizio, pur svolgendosi secondo la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, non può essere promosso dal tribunale anche d'ufficio o su semplice rapporto del curatore e del comitato dei creditori, ma deve essere necessariamente instaurato con un atto avente i requisiti prescritti dall'art. 125 cod. proc. civ. e soggetto all'osservanza dell'art. 82, terzo comma, cod. proc.

g



civ., che, nei giudizi davanti al tribunale, impone alle parti l'obbligo di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. In tal senso depone innanzitutto la considerazione secondo cui il procedimento in esame, pur svolgendosi nelle forme previste dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., non costituisce espressione di giurisdizione volontaria, ma, avendo ad oggetto una controversia su diritti soggettivi, riveste carattere contenzioso e conduce, in caso di accoglimento della domanda, ad un provvedimento decisorio suscettibile di acquistare, in difetto d'impugnazione, autorità di giudicato, con la conseguenza che, analogamente a quanto accade per tutti gli altri procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento incidente su diritti soggettivi o *status* ed idoneo ad acquistare efficacia definitiva, si svolgano gli stessi con rito ordinario o camerale, trova applicazione il principio inderogabile della necessità della difesa tecnica (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26365; 29 marzo 2006, n. 7128; 25 settembre 2003, n. 14245).

Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'apparente identità della posizione ricoperta dal commissario liquidatore nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa e del relativo concordato, rispetto a quella che riveste il curatore nello ambito del fallimento e del concordato fallimentare: troppo profonde risultano infatti le differenze tra la natura delle procedure in questione e la portata delle funzioni affidate ai rispettivi organi, e completamente diversi sono i rapporti esistenti tra questi ultimi e l'organo chiamato a pronunciarsi in ordine alle domande di omologazione e di risoluzione, nonché quelli tra le procedure concorsuali ed i relativi giudizi. A dispetto dell'apparente simmetria dei due sistemi, il giudizio di risoluzione del concordato fallimentare s'innesta sulla relativa procedura come una parentesi di cognizione avente ad oggetto una fattispecie sostanzialmente contrat-

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.



tuale, a sua volta collegata ad una procedura di tipo complesso che si articola in una pluralità di fasi, costituenti espressione di giurisdizione di volta in volta di accertamento, costitutiva o esecutiva, affidate ad un organo ausiliario che agisce sotto la direzione di un organo giurisdizionale; è proprio il rapporto esistente tra il curatore ed il tribunale, in combinazione con l'attribuzione a quest'ultimo del potere di dichiarare d'ufficio il fallimento, a giustificare il disposto dell'art. 137, primo comma, che consente al primo di provocare la risoluzione del concordato semplicemente riferendo al secondo in ordine all'inadempimento degli obblighi assunti dal fallito, senza dover proporre un'apposita domanda giudiziale; mentre la previsione dell'art. 137, secondo comma, che impone al tribunale di disporre la riapertura del fallimento con la medesima sentenza che pronuncia la risoluzione del concordato, testimonia l'intimità del collegamento strutturale esistente tra le due procedure. Tale collegamento non è invece ravvisabile in riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, in cui il giudizio di risoluzione del concordato si configura piuttosto come un autonomo giudizio di cognizione, avente ad oggetto una fattispecie che, pur contemplando la formulazione di una proposta, conserva natura pubblicistica, in quanto caratterizzata dalla prevalenza dell'interesse pubblico al risanamento dell'impresa (cfr. Cass., Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782; 27 ottobre 2006, n. 23275), e s'innesta a sua volta su una procedura maggiore affidata ad un organo amministrativo che agisce sotto la vigilanza di un'autorità anch'essa amministrativa. Tale autonomia trova conferma nel terzo comma dell'art. 215, secondo cui, una volta pronunciata la risoluzione del concordato, non è il tribunale a dover disporre la riapertura della liquidazione coatta, che spetta invece all'autorità amministrativa di vigilanza, chiamata ad adottare i provvedimenti necessari. La sottrazione al tribunale del potere di disporre l'apertura (e la riapertura) della li-

g



quidazione, posta anche in collegamento con l'assenza di un rapporto diretto con il commissario liquidatore, spiega a sua volta perché la risoluzione non possa essere pronunciata sulla base di una semplice relazione dell'organo amministrativo, ma richieda una specifica domanda, proposta nelle forme ordinariamente prescritte per la realizzazione del contatto con l'organo giurisdizionale investito della decisione, nonché nel rispetto dell'obbligo della rappresentanza tecnica richiesta dallo art. 82 cod. proc. civ.

L'inosservanza di tale obbligo rende il ricorso sottoscritto dal solo commissario liquidatore inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale, e quindi affetto da nullità assoluta, la quale non può ritenersi sanata dall'intervenuto deposito, nel corso del giudizio, di una memoria sottoscritta da un procuratore in forza di un mandato rilasciatogli in data successiva alla proposizione della domanda: l'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., nel consentire il rilascio della procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto introduttivo, si riferisce infatti all'ipotesi in cui quest'ultimo sia stato firmato da un procuratore che, al momento della sottoscrizione, era sprovvisto di una valida procura, e non è quindi applicabile alla diversa ipotesi in cui, come nella specie, l'atto sia stato sottoscritto soltanto dalla parte personalmente (cfr. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2440; 23 luglio 1997, n. 6894; 9 luglio 1993, n. 7569).

2. — Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione dell'art. 215 della legge fall., degli artt. 101, 145, 214, 215 e 216 cod. proc. civ., e degli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui ha escluso l'inosservanza del termine concesso per la notificazione del ricorso e la necessità dell'audizione dell'impresa in ordine alla do-



manda di risoluzione.

3. — La sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio, avuto riguardo alla natura del vizio accertato, tale da impedire l'utile prosecuzione del giudizio.

La peculiarità della questione trattata, in ordine alla quale non si riscontrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità, giustifica peraltro la dichiarazione di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

Depositato in Cancelleria
- 2 OTT 2015
Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO